



POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020

Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

Obiettivo Specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

Azione 1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

DGR n. 65/2017

Avviso pubblico

per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3

Indice

1.	Finalità e obiettivi.....	3
2.	Riferimenti normativi.....	4
3.	Soggetti ammissibili.....	6
4.	Dotazione finanziaria.....	8
5.	Progetti ammissibili.....	8
6.	Spese ammissibili.....	12
7.	Intensità di aiuto.....	14
8.	Modalità di presentazione della domanda.....	15
9.	Domanda di partecipazione alla Fase 1 e documentazione da allegare.....	16
10.	Domanda di partecipazione alla Fase 2 e documentazione da allegare.....	16
11.	Istruttoria e valutazione delle domande.....	17
12.	Concessione del sostegno.....	21
13.	Impegni ed obblighi specifici a carico del beneficiario.....	21
14.	Modalità e tempi di esecuzione dei progetti.....	22
15.	Presentazione delle domande di pagamento.....	23
16.	Variazioni.....	24
17.	Verifiche e controlli.....	25
18.	Revoca del contributo e recupero delle somme erogate.....	26
19.	Accesso agli atti.....	27
20.	Modalità di ricorso.....	27
21.	Informazione e pubblicità.....	28
22.	Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy.....	28
23.	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	29
24.	Disposizioni finali.....	29

1. Finalità e obiettivi

Il presente Avviso da attuazione, in conformità alle vigenti normative nazionali ed europee, a quanto disposto dalle Delibere di Giunta Regionale (DGR) n. 65 del 07/02/2017 “Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione” e n. 120 del 27/02/2018 “Attuazione Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e impresa comune Clean Sky 2”.

In particolare, la DGR n. 65 del 7/02/2017 avente ad oggetto “Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione” stabilisce, tra l'altro:

1. di programmare nell'ambito dell'Asse I del POR Campania FESR 2014/2020, a valere sull'obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” gli interventi:
 - a. Studi di fattibilità - Concorso per MPMI per esplorare la fattibilità ed il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l'impresa stessa;
 - b. Progetti di Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese innovative e ad alto potenziale;
2. di destinare a tale scopo, rispettivamente, l’importo massimo complessivo di 5 e 30 milioni di Euro, a valere sul POR Campania FESR 2014/2020.

Inoltre, la DGR n. 120 del 27/02/2018 avente ad oggetto “Attuazione protocollo di intesa tra Regione Campania e impresa comune Clean Sky 2” sancisce:

1. di dare attuazione a quanto statuito nel Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e Clean Sky 2 di cui alla DGR n. 460 del 06/10/2015, sostenendo azioni che risultino complementari tra la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Campania e le linee di progetto di Clean Sky 2;
2. di prevedere quindi, nell'ambito dell'Asse I del POR Campania FESR 2014/2020, a valere sull’Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” ad integrazione di quanto previsto dalla DGR n. 65 del 07/02/2017, per l’intervento “Progetti di Trasferimento Tecnologico e di Prima Industrializzazione per le imprese innovative e ad alto potenziale” una dotazione aggiuntiva di euro 10.000.000,00 da utilizzare con priorità per i progetti riguardanti le traiettorie previste dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Campania in ambito “Aerospazio” e identificate come coerenti con gli obiettivi di Clean Sky 2.

L’intervento è finalizzato altresì a:

- perseguire gli obiettivi della RIS 3 (Research & Innovation Smart Specialisation Strategy) elaborata dalla Regione Campania (DGR n. 773 del 28/12/2016) che ha individuato le Aree di specializzazione intelligente nelle filiere tecnologiche regionali (Aerospazio; Trasporti di superficie e Logistica avanzata; Biotecnologie, Salute dell’uomo e Agroalimentare; Beni culturali, Turismo e Edilizia sostenibile; Energia e Ambiente; Materiali avanzati e Nanotecnologie), anche in riferimento all’evoluzione delle industrie tradizionali (es. sistema moda) e ai mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania (Blue Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0; Industrie creative);
- stimolare la partecipazione qualificata delle imprese campane alla presentazione di progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione, in

particolare Horizon 2020, con l'obiettivo di valorizzare i progetti di qualità che hanno ottenuto un punteggio tale da vedersi attribuito il "Seal of Excellence" sullo SME Instrument.

L'Avviso pertanto sostiene il finanziamento di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologici (Fase 2) promossi da imprese campane, nell'ambito delle aree di specializzazione della RIS 3 Campania, con una riserva di risorse finanziarie per le imprese afferenti all'area di specializzazione "Aerospazio", in coerenza con gli obiettivi di Clean Sky 2.

Nell'ottica di favorire le sinergie tra i fondi strutturali e i fondi del programma Horizon 2020 in materia di ricerca, innovazione e competitività, l'Avviso intende valorizzare altresì i progetti che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" sullo SME Instrument.

L'Avviso prevede una procedura di selezione a "sportello valutativo", per entrambe le Fasi, e la concessione di agevolazioni in conto capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 25.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;

➤ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;

➤ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;

➤ Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

➤ Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

➤ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

➤ Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

➤ DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);

➤ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123 Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

➤ Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

➤ POR Campania FESR - Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT16RFOP007, presentato alla Commissione il 19 novembre 2015;

➤ Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

➤ Decisione di esecuzione della Commissione del 1.12.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "Campania" il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;

➤ Decreto Interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018 relativo alla “Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014- 2020:

approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C (2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 “Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)”;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ai sensi dall’articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018;
- Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 07 febbraio 2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 02 maggio 2017;
- Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 27/02/2018 “Attuazione protocollo di intesa tra Regione Campania e impresa comune Clean Sky 2”.

3. Soggetti ammissibili

Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, le micro, piccole e medie imprese (MPMI), per come classificate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che siano costituite alla data di presentazione della domanda, esclusivamente in forma singola, per la Fase 1, e in forma singola o associata, per la Fase 2.

Relativamente alla Fase 2, in caso di presentazione in forma associata, è necessario che già in sede di presentazione della domanda di agevolazione l’impresa presenti la domanda congiuntamente ad una o più MPMI e/o ad uno o più organismi di ricerca (OdR), a condizione che nessuna delle imprese partecipanti sostenga più del 70% dei costi del programma e/o che gli OdR sostengano costi per un ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 30%.

In tal caso, la collaborazione tra le imprese partecipanti e/o gli OdR deve essere formalizzata con apposito contratto e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea.

L’accordo, da costituire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve prevedere espressamente:

- a) l’individuazione del soggetto capofila nell’impresa proponente;
- b) il conferimento da parte dei partner al soggetto capofila di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con l’Amministrazione regionale;
- c) la suddivisione delle competenze, le attività da svolgere e la misura di partecipazione al progetto di trasferimento tecnologico del capofila e di ciascun partner;
- d) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei

risultati del progetto di trasferimento tecnologico.

La formalizzazione dell'accordo potrà essere effettuata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla Fase 2 dell'Avviso. In tal caso, in fase di presentazione della domanda i partner del progetto devono produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla formalizzazione dell'accordo. L'Accordo dovrà essere formalizzato e presentato all'Amministrazione regionale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Al momento della presentazione delle domande, sia per la Fase 1 che per la Fase 2, i proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti:
 - nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente (nell'ipotesi in cui non si disponga ancora di una sede operativa attiva in Campania, tale iscrizione dovrà avvenire entro la data di presentazione della prima richiesta di pagamento);
 - nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
 - nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
- non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
- non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto, secondo la definizione di associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
- avere sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa attiva in Campania al momento della domanda al presente Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
- possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto (ai sensi dell'Art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. 1303/2013);
- possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei

- pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
 - trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
 - non essere stati destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti nonché dagli eventuali OdR, se soggetti privati, e devono essere dichiarati alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la Fase 1 complessivamente ammontano a € 5.000.000,00 a valere sulle risorse PO FESR Campania 2014/2020 Asse I – Obiettivo specifico 1.1 – Azione 1.1.2.

Le risorse disponibili per la Fase 2 complessivamente ammontano a € 40.000.000,00 a valere sulle risorse PO FESR Campania 2014/2020 Asse I – Obiettivo specifico 1.1 - Azione 1.1.4.

La dotazione complessiva per la Fase 2, ai sensi della DGR n. 120 del 27/02/2018, comprende la dotazione aggiuntiva pari a € 10.000.000 a valere sulle risorse PO FESR Campania 2014/2020 Asse I – Obiettivo specifico 1.1. Tale dotazione verrà prioritariamente riservata ai progetti di cui alla tipologia Fase 2, riguardanti le traiettorie previste dalla RIS 3 in ambito Aerospazio e identificate come coerenti con gli obiettivi di Clean Sky 2, così come riportate in allegato, ammissibili e positivamente valutati ai sensi dell'art. 11 del presente Avviso.

Pertanto, le risorse di cui alla dotazione aggiuntiva verranno assegnate prioritariamente a detti progetti, a seguito di valutazione positiva di ammissibilità e merito. Qualora non risultassero idonei al finanziamento progetti coerenti con gli obiettivi Clean Sky 2 corrispondenti all'importo oggetto di riserva, le risorse finanziarie residue verranno destinate agli altri progetti pervenuti e valutati positivamente.

Tutti gli altri beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5. Progetti ammissibili

Con il presente Avviso, si intende finanziare le seguenti attività di innovazione tecnologica:

- Fase 1 – Studi preliminari per MPMI per esplorare la fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l'impresa stessa;
- Fase 2 – Supporto di progetti, anche collaborativi, di sviluppo precompetitivo,

trasferimento tecnologico da parte delle MPMI campane.

Nell'ambito della Fase 1 sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di studi di fattibilità di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per «studio di fattibilità» si intende “la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo”.

Gli studi di fattibilità dovranno riguardare una o più Traiettorie Tecnologiche Prioritarie, rispetto ad uno o più domini tecnologici-produttivi, così come individuate dal documento RIS3 Campania, di cui alla DGR n. 773 del 28/12/2016 e in particolare le seguenti attività:

- Proprietà intellettuale;
- Ricerca partner;
- Progettazione tecnica;
- Valutazione del rischio;
- Analisi di fattibilità tecnica ed economico/finanziaria;
- Business planning;
- Verifica su applicazioni pilota e proof of concept.

Nell'ottica di sostenere l'integrazione tra gli interventi attivati a valere sui fondi strutturali e quelli del Programma Horizon 2020, possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli studi di fattibilità anche le proposte che hanno superato la Fase 1 dello “SME INSTRUMENT” nell'ambito di Horizon 2020 ottenendo un “Seal of Excellence”¹ (ammesse a partire da gennaio 2017 ma non finanziate) a condizione che il soggetto proponente, alla data del primo pagamento, abbia sede produttiva nel territorio della regione Campania.

Le proposte con “Seal of Excellence” coerente sono assoggettate alla sola valutazione amministrativo-formale di cui al successivo art. 11 e sono automaticamente finanziate al superamento della stessa.

Nell'ambito della Fase 2, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le attività di:

1. ricerca industriale;
2. sviluppo sperimentale.

¹ L'integrazione tra i Fondi in tema di innovazione e competitività è fortemente sostenuta dalla Commissione Europea; cfr. *Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività. Guida per i responsabili politici e gli organismi di attuazione*, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_it.pdf

Il regolamento (UE) n. 1290/2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione a Horizon 2020 (articolo 37) e il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE (articolo 65, paragrafo 11) prevedono finanche la possibilità di finanziare lo stesso progetto/operazione mediante più sovvenzioni erogate da diversi programmi dell'UE e da fondi SIE.

A tal fine si applicano le seguenti definizioni:

- «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Le attività di sviluppo sperimentale devono generare almeno il 60% dei costi complessivi previsti nell'ambito del progetto di trasferimento tecnologico.

I progetti dovranno riguardare una o più Traiettorie Tecnologiche Prioritarie, rispetto ad uno o più domini tecnologici-produttivi, così come individuate dal documento RIS3 Campania, di cui alla DGR n. 773 del 28/12/2016 anche con riferimento all'evoluzione delle industrie tradizionali (es. sistema moda) e ai mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania (Blue-Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0; Industrie creative).

Possono accedere allo strumento anche i programmi di R&S che hanno superato la Fase 2 dello "SME INSTRUMENT" nell'ambito di Horizon 2020 ottenendo un "Seal of Excellence" (ammesse a decorrere da gennaio 2017 ma non finanziate) a condizione che tutti i partecipanti, alla data del primo pagamento, abbiano sede produttiva nel territorio della Regione Campania.

Le proposte con "Seal of Excellence" coerenti, laddove la valutazione amministrativo-formale di cui al successivo art. 11 dia esito positivo, sono automaticamente finanziate.

Le attività del programma finanziato devono essere implementate presso unità locali presenti nel territorio della regione Campania.

I progetti di R&S possono essere proposti per la FASE 2 esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno una delle imprese che collaborano, o partecipano singolarmente, alla realizzazione del programma deve aver realizzato nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione almeno un programma di R&S ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare mettendo a disposizione del partenariato di imprese o di imprese e OdR, anche mediante la stipula di appositi accordi di licenza o di cessione della proprietà intellettuale o di utilizzo congiunto della tecnologia risultante al termine del progetto, la tecnologia di partenza del programma;
- almeno una delle imprese che collaborano, o partecipano singolarmente, alla realizzazione del programma abbia, anche attraverso acquisizione della proprietà intellettuale di terzi, depositato domanda di brevetto per invenzione - ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il programma - e abbia almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni;
- almeno una delle imprese che collaborano, o partecipano singolarmente, alla realizzazione del programma, in almeno uno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, deve aver sostenuto costi per attività di R&S - ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione - per un ammontare pari ad almeno il 2% del totale dei costi del personale e tale ammontare risulti esplicitamente nella nota integrativa del bilancio;
- almeno una delle imprese che collaborano, o partecipano singolarmente, alla realizzazione del programma ha positivamente concluso uno studio di fattibilità finanziato da Horizon 2020. La positiva conclusione è comprovata dalla valutazione positiva degli output dello studio di fattibilità che legittima il pagamento da parte del soggetto finanziatore.

I progetti devono:

- essere realizzati nell'ambito di proprie unità locali ubicate nella Regione Campania. Detto requisito deve essere posseduto e dimostrato al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
- prevedere spese e costi ammissibili per:
 - la FASE 1: non inferiori a € 50.000 e non superiori a € 120.000;
 - la FASE 2: non inferiori a € 500.000,00 e non superiori a € 2.000.000,00;
- “avviare i lavori” successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Per «avvio dei lavori» si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il progetto si intende avviato alla data della prima conferma dell'ordine di acquisto dei beni o alla data dell'inizio dell'attività del personale interessato al progetto o alla data in cui si perfeziona il primo contratto inerente a prestazioni, consulenze o acquisizioni dei beni

attraverso la locazione finanziaria;

- avere una durata, a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione:
 - per la FASE 1: non superiore a 6 mesi;
 - per la FASE 2: non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18 mesi.

Nel caso di progetti che hanno superato la Fase 2 dello “SME INSTRUMENT” nell’ambito di Horizon 2020 ottenendo un “Seal of Excellence” ma che prevedono spese superiori è necessario l’impegno all’implementazione completa del programma, con il finanziamento dei costi eccedenti il suddetto limite a carico dell’impresa.

6. Spese ammissibili

Per la realizzazione delle attività previste dalla Fase 1 del presente Avviso, i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio di fattibilità, riguardanti le voci seguenti:

- 1.a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nelle attività di ricerca);
- 1.b) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca.

Per la realizzazione delle attività previste dalla Fase 2 del presente Avviso, sono ammesse a finanziamento le spese seguenti:

- 2.a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nelle attività di ricerca);
- 2.b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- 2.c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
- 2.d) spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese del personale, di cui alla precedente lettera i) in conformità con quanto disposto al par. 1, lettera b) dell’art. 68 “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile” del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 2.e) altri costi di esercizio: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici).

Il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo, di cui alle Fasi 1 e 2, per

come stabilito dall'Amministrazione regionale con DD 140 del 21/05/2018 è da calcolarsi in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, in allegato al presente Avviso.

Il costo per i servizi di consulenza e di servizi equivalenti, per le Fasi 1 e 2, nei limiti di compenso lordo giornaliero e parametrati all'esperienza specifica del consulente, sono ammissibili per come definito al paragrafo 7.3 del Manuale di attuazione del PO Campania FESR.

Non sono spese ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
- b) le spese che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dall'Avviso Pubblico;
- c) le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
- d) le spese che non sono state effettivamente sostenute;
- e) le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- f) le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- g) le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- h) le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
- i) le spese relative a interessi passivi (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- j) le spese relative all'IVA quando tale imposta è recuperabile (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- k) le spese relative ad attività di intermediazione;
- l) le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- m) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- n) le commesse interne di lavorazione;
- o) le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
- p) le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;

- q) le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- r) le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
- s) i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica e i controlli periodici);
- t) i contributi in natura;
- u) i costi per il mantenimento delle certificazioni.

Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:

- a. Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
- b. Reg. 1301/2013 Art. 3.

7. Intensità di aiuto

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributo in conto capitale, a parziale copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente.

L'intensità dell'aiuto concedibile è disciplinata dall'art. 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", paragrafo 5, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per gli studi di fattibilità, di cui alla Fase 1, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

- il 60% dei costi ammissibili per le medie imprese;
- il 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese.

Per i progetti di trasferimento tecnologico, di cui alla Fase 2, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

- per la ricerca industriale, il 60% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese;
- per lo sviluppo sperimentale, il 35% dei costi ammissibili per le medie imprese e il 45% dei costi ammissibili per le piccole imprese.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali, fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1. il progetto:

- prevede la collaborazione effettiva² tra imprese di cui almeno una è una MPMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza³, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
2. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Le spese ammissibili relative agli organismi di ricerca, così come definiti al punto 83 dell'art. 2 del Reg. 651/2014, laddove questi non svolgano attività economica prevalente, sono ammesse a finanziamento fino al 100%.

Al fine della determinazione dello svolgimento di attività prevalentemente non economica degli Organismi di Ricerca, si applicano le condizioni di cui al punto 2.1.1 e 2.1.2 di cui agli Orientamenti per aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Com. CE 2014/C 198/01, in GUUE 27/06/2014).

Le agevolazioni di cui al presente avviso non sono cumulabili con altri Aiuti di stato concessi al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferiti alle stesse spese ammissibili.

8. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di agevolazione deve essere resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

La domanda di agevolazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione, da indicare nella domanda.

2 Per «collaborazione effettiva» si intende: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

3 Per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» si intende: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a mezzo PEC, all'indirizzo **avvisotrasferimentotecnologico@pec.regione.campania.it**, a partire dalle ore 12:00 del **45° giorno** dalla pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Per la determinazione dell'ordine di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente la data e l'ora (con minuti e secondi) che sono rilevati dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata ricevente, messa a disposizione dalla Regione Campania per il presente Avviso.

Qualora il primo giorno utile per la presentazione delle domande ricada in un giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato alle ore 12.00 del giorno seguente non festivo.

Le domande inviate al di fuori dei termini previsti ai commi precedenti sono considerate irricevibili e quindi non saranno accettate.

I documenti previsti dal presente Avviso dovranno essere compilati **mantenendo il formato elettronico originale (foglio di calcolo)**, firmati digitalmente ed allegati alla PEC di presentazione.

Per i progetti "Seal of Excellence", al fine di consentire la valutazione della corrispondenza con il progetto oggetto della domanda di agevolazione, devono essere presentati il "Seal of Excellence", il rapporto di valutazione e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva del progetto rilasciati dalla Commissione europea per l'accesso alla Fase 1 o alla Fase 2 dello "SME INSTRUMENT" nell'ambito di Horizon 2020. Da tale documentazione deve, inoltre, desumersi il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, ivi incluso quello inerente alla realizzazione del progetto esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.

9. Domanda di partecipazione alla Fase 1 e documentazione da allegare

Per accedere alla Fase 1 del presente Avviso, i richiedenti dovranno allegare alla domanda di agevolazione (redatta secondo l'Allegato 1.a) e produrre, con le modalità previste al precedente articolo 8, i documenti indicati di seguito:

- a) Formulario di cui all'Allegato 2.a;
- b) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
- c) *(solo per i progetti "Seal of Excellence")* Rapporto di valutazione e lettera sui risultati di valutazione del progetto rilasciati dalla Commissione europea per l'accesso alla Fase 1 dello "SME INSTRUMENT" nell'ambito di Horizon 2020.

Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.

10. Domanda di partecipazione alla Fase 2 e documentazione da allegare

Per accedere alla Fase 2 del presente Avviso, i richiedenti dovranno allegare alla domanda di agevolazione (redatta secondo l'Allegato 1.b) e produrre, con le modalità previste al precedente articolo 8, i documenti di seguito indicati:

- a) Formulario di cui all'Allegato 2.b;
- b) Accordi di collaborazione, formalizzati con appositi contratti e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea. Gli accordi possono essere formalizzati al successivamente alla presentazione della Domanda: in tal caso è necessario che l'impresa proponente allegghi alla Domanda di Agevolazione una dichiarazione di intenti, sottoscritta congiuntamente dalle parti, alla formalizzazione dell'accordo a seguito dell'approvazione del Progetto ed entro la data di notifica del provvedimento di concessione (Allegato 3);
- c) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei soggetti ammissibili (Allegato 4);
- d) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
- e) *(solo per i progetti "Seal of Excellence")* Rapporto di valutazione e lettera sui risultati di valutazione del progetto rilasciati dalla Commissione europea per l'accesso alla Fase 2 dello "SME INSTRUMENT" nell'ambito di Horizon 2020.

Le dichiarazioni di cui alla lettera c) dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto facente parte dell'aggregazione.

Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.

11. Istruttoria e valutazione delle domande

La procedura di selezione delle domande di agevolazione prevista dal presente Avviso è a "sportello valutativo", ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione verranno effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo.

I beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande e all'esito della valutazione, previa applicazione della riserva per i progetti Clean Sky 2 di cui all'art. 4 del presente Avviso, con le modalità in esso specificate.

Sulle domande presentate sarà effettuata un'istruttoria di ammissibilità formale e una valutazione di merito in base alla quale sarà stilato l'elenco finale degli ammessi.

L'istruttoria di ammissibilità formale consiste nelle seguenti verifiche:

- che la domanda sia stata trasmessa con le modalità prescritte ed in base agli schemi allegati al presente Avviso;
- che alla domanda sia allegata tutta la documentazione indicata nel precedente articolo;
- che il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3;
- che il programma di investimento rispetti i termini indicati nei precedenti articoli 5 e 6.

Le proposte con "Seal of Excellence", relative sia alla Fase 1 che alla Fase 2, saranno

sottoposte alla sola verifica amministrativo-formale e in caso di esito positivo sono automaticamente finanziate.

Le Domande relative alla Fase 1 in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione generali e specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Campania 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.1.2, come declinati e ponderati nello schema seguente.

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio max</i>
A. Capacità della proposta di accrescere il livello di innovazione del beneficiario con chiara esplicitazione dei risultati attesi	A.1) Capacità della proposta progettuale di favorire l'introduzione in azienda di innovazioni di processo e di prodotto. Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente all'introduzione di: - Innovazioni radicali caratterizzate da originalità e complessità progettuale, e/o - Miglioramenti significativi di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate; e le potenzialità di raggiungimento dei risultati attesi.	30
B. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	B.1) Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse coinvolte).	10
C. Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	C.1) Grado di esperienza e competenza del soggetto proponente: - esperienza nel settore di riferimento maggiore di 10 anni (10 punti); - esperienza nel settore di riferimento tra 5 anni e 10 anni (6 punti); - esperienza nel settore di riferimento tra 3 e 5 anni (3 punti).	10
D. Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	D.1) Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per: a) l'individuazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese proponenti in termini di: - analisi delle specifiche tecniche dei fabbisogni di innovazione (requisiti del prodotto-processo da implementare, vincoli tecnici e normativi, ecc.) (max 4 punti); - analisi del contesto tecnologico di riferimento (stato dell'arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale, ecc.), (max 3 punti); - coerenza dei servizi proposti con i fabbisogni di innovazione aziendale emersi; (max 3 punti); b) definizione degli obiettivi generali e specifici; (max 5 punti); c) definizione delle procedure di attuazione del progetto proposto; (max 5 punti);	20

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio max</i>
E. Miglioramento della capacità di innovazione rispetto ai domini tecnologici produttivi della RIS3 Campania	<p>E.1) L'indicatore è valutato con riferimento al livello di aderenza del progetto alle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • traiettorie appartenenti ai domini tecnologici-produttivi RIS 3 Campania; • evoluzione delle industrie tradizionali (es. sistema moda), e/o • mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania (BlueEconomy, Bio-Economy, Manifattura 4.0; Industrie creative). 	30
Totale		100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla Fase 1 del presente Avviso le domande che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

Le Domande relative alla Fase 2 in possesso dei requisiti di ammissibilità sopra riportati saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione generali e specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Campania 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.1.4, come declinati e ponderati nello schema seguente.

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio Max</i>
A. Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di progetto che si intende realizzare	A. 1) Caratteristiche del soggetto proponente: l'indicatore è soddisfatto se il progetto è presentato in forma associata	5
	A.2) Coinvolgimento di start up innovative.	5
	A.3) Grado di coerenza della tipologia di proponente (forma giuridica, organizzazione, forma di aggregazione, ecc.) in relazione alla dimensione e alla complessità del progetto di trasferimento tecnologico proposto.	5
B. Capacità della proposta di favorire i processi di R&SI del beneficiario	<p>B.1) Capacità della proposta progettuale di favorire l'introduzione nelle imprese di innovazioni di processo e di prodotto. Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente all'introduzione di:</p> <p>a) Innovazioni radicali caratterizzate da originalità e complessità progettuale; e/o</p> <p>b) Miglioramenti significativi di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate.</p>	10
C. Ricadute in termini di occupazione qualificata in R&S delle imprese	C.1) L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui l'impresa si impegni ad assumere a tempo pieno e indeterminato ricercatori e/o addetti qualificato da impiegare nel progetto. Vengono assegnati 5 punti per ogni assunzione (fino a un massimo di 20 punti).	20

<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio Max</i>
	La comunicazione relativa all'assunzione va trasmessa entro 180 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo.	
D. Trasferibilità e riconoscibilità dei risultati progettuali	D.1) Qualità delle misure proposte per il trasferimento, la diffusione e la comunicazione dei risultati del progetto ai diversi target di pubblico.	5
E. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	E.1) Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse coinvolte).	5
	E.2) Adeguatezza della ripartizione delle attività, in modo che tutti i partecipanti hanno un ruolo valido e risorse adeguate nel progetto per svolgere questo ruolo (Solo per progetti associati).	5
F. Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	F.1) Grado di esperienza e competenza dei partner/coinvolti: a) esperienza nel settore di riferimento maggiore di 10 anni (10 punti); b) esperienza nel settore di riferimento tra 5 anni e 10 anni (3 punti); c) esperienza nel settore di riferimento tra 3 e 5 anni (1 punto).	10
G. Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	G.1) Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per: a) l'individuazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese proponenti in termini di (max 3 punti): - analisi delle specifiche tecniche dei fabbisogni di innovazione (requisiti del prodotto-processo da implementare, vincoli tecnici e normativi, ecc.), - analisi del contesto tecnologico di riferimento (stato dell'arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale, ecc.), - coerenza dei servizi proposti con i fabbisogni di innovazione aziendale emersi; b) la definizione degli obiettivi generali e specifici (max 1 punto); c) la definizione delle procedure di attuazione dell'intervento (max 1 punto); d) la valorizzazione e lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto (max 10 punti).	15
H. Miglioramento della capacità di innovazione rispetto ai domini tecnologici-produttivi della RIS3 Campania	H.1) L'indicatore è valutato con riferimento all'aderenza del progetto alle seguenti tematiche: <ul style="list-style-type: none">• traiettorie appartenenti ai domini tecnologici-produttivi RIS 3 Campania;• evoluzione delle industrie tradizionali (es. sistema moda);• mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania (BlueEconomy, Bio-Economy, Manifattura 4.0; Industrie creative).	15
Totale		100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla Fase 2 del presente Avviso le domande che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

Per la valutazione delle domande la Regione può avvalersi di referee esterni, che esamineranno, altresì la congruità dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente, provvedendo, eventualmente, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

La durata del processo di valutazione delle domande di norma non si protrarrà oltre i 30 giorni dal termine di presentazione delle stesse.

12. Concessione del sostegno

A conclusione della fase di istruttoria e valutazione, l'Amministrazione Regionale, preso atto degli esiti della valutazione, pubblica gli elenchi, in ordine cronologico di presentazione, delle domande ammesse a finanziamento, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

I suddetti elenchi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge al beneficiario di ammissione alle agevolazioni.

Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il/i soggetto/i beneficiario/i e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse e l'ammontare delle agevolazioni, determinato in funzione delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato alla data del provvedimento stesso, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

La Regione Campania procederà a verificare, prima della concessione delle agevolazioni, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi, la regolarità del DURC per le imprese esistenti e nei casi previsti le informazioni antimafia. L'esito negativo di tali verifiche costituirà motivo di esclusione dalle agevolazioni.

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

13. Impegni ed obblighi specifici a carico del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti nel provvedimento concessorio;
- b) presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio di conclusione delle operazioni come fissato in sede di decreto di concessione;
- c) assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle individuate nella domanda di ammissione al contributo;

- d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione delle attività finanziate;
- e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa;
- f) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- g) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- h) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Nel caso in cui il beneficiario è una MPMI, il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni;
- i) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
- j) comunicare eventuali variazioni che incidano sull'attribuzione ed il mantenimento della priorità di cui ai criteri di selezione;
- k) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- l) trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto definito dall'Amministrazione Regionale.

14. Modalità e tempi di esecuzione dei progetti

I soggetti ammessi alle agevolazioni riceveranno apposito decreto di concessione, che impegnerà i beneficiari a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Il soggetto beneficiario, pena la decadenza dell'agevolazione, dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale la data di avvio delle attività e trasmettere la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Le attività previste dovranno essere realizzate entro:

- 6 (sei) mesi per i progetti di cui alla Fase 1,

- 18 (diciotto) mesi per i progetti di cui alla Fase 2,

dalla data di notifica del decreto di concessione. Entro i suddetti termini devono anche essere effettuati i relativi pagamenti.

La data di ultimazione è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare le attività agevolate entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del programma agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 (tre) mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto. Entro tale data devono essere ultimati i pagamenti.

La rendicontazione del programma, a pena la decadenza, dovrà essere trasmessa entro i 2 (due) mesi successivi alla scadenza del termine previsto per il completamento del progetto, salvo proroga concessa dall'Amministrazione Regionale per provati motivi.

Il beneficiario è obbligato a comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di concessione le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alla gestione dei movimenti finanziari afferenti la realizzazione del progetto. Il beneficiario dovrà utilizzare tale conto sia per effettuare i pagamenti che per ricevere il relativo contributo.

L'“avvio dei lavori” deve avvenire obbligatoriamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione/notifica del provvedimento di concessione.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la realizzazione dell'investimento, il beneficiario è tenuto a comunicare per mezzo PEC all'Amministrazione regionale l'avvenuta conclusione del progetto.

15. Presentazione delle domande di pagamento

A ciascun progetto sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP) che sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal Responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese rendicontate il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale per garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

L'erogazione delle agevolazioni avviene a richiesta del proponente sulla base di un massimo 4 (quattro) tranches (di cui una a saldo).

In corrispondenza delle richieste di erogazione potranno essere effettuati dall'Amministrazione Regionale, specifici controlli presso la sede del beneficiario, sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.

La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari a massimo il 40% del totale del contributo concesso in via provvisoria, da richiedere entro sei mesi dalla emissione del decreto di concessione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione da fornire ai fini dell'erogazione dell'anticipazione deve essere conforme alla modulistica predisposta dall'Amministrazione che ne fissa anche la durata minima.

Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia; fanno eccezione i costi del personale e le spese generali, che andranno calcolate e rendicontate in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, del presente Avviso.

L'avvenuto pagamento dei titoli di spesa deve essere comprovato dalla copia dei bonifici accompagnato dall'estratto del conto corrente dedicato ed attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le erogazioni successive sono possibili fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo, al lordo dell'anticipo eventualmente ricevuto.

L'erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, avverrà previo ricevimento della documentazione utile e completa come prevista dal presente Avviso.

I beneficiari saranno obbligati ad osservare le disposizioni comunicate dall'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese e ad utilizzare la modulistica a tal fine predisposta.

Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione.

16. Variazioni

Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto, il beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, secondo quanto riportato di seguito.

Il beneficiario può procedere autonomamente ad effettuare delle variazioni di progetto, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni:

- riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite del 20%;
- non pregiudichino le condizioni di ammissibilità e valutazione previste dall'Avviso e non modifichino gli obiettivi del progetto.

Le variazioni di progetto che non rispettino le condizioni sopra riportate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.

Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo

pubblico concesso.

17. Verifiche e controlli

La Regione Campania effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede del beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del progetto.

L'Amministrazione Regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario.

Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'Autorità di Gestione" e 127 "Funzioni dell'Autorità di Audit" del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, sia durante che nei tre anni successivi alla conclusione del progetto, al fine di verificare ed accertare quanto segue:

- 1) il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo per i 3 anni successivi all'erogazione del contributo;
- 2) che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'Avviso;
- 3) che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- 4) la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 3 anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- 5) che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

La Regione potrà effettuare, sia durante che nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Avviso per l'ammissibilità della domanda

e per l'ammissione/erogazione del contributo.

La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere - con le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca totale del contributo.

La Regione Campania si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Campania rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

18. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nel decreto di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del beneficiario. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Le agevolazioni vengono totalmente revocate:

- 1) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- 2) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- 1) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- 2) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali agevolate;
- 3) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non

siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati.

- 4) in tutti i casi in cui il presente Avviso o l'atto concessorio, prevedono la decadenza dalle agevolazioni.

Inoltre, le agevolazioni vengono revocate totalmente qualora, a seguito di accertamento finale, risulti che:

- 1) il punteggio globale ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'ammissione alle agevolazioni abbia subito una diminuzione tale da determinare un punteggio complessivo al di sotto della soglia minima stabilita per l'ammissibilità,
- 2) il progetto ammesso a contributo non sia stato concluso entro il termine perentorio fissato dal decreto di concessione;
- 3) il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- 4) la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, i contributi erogati, ma risultati non dovuti, saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art.1284 del Codice Civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione Campania.

19. Accesso agli atti

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

20. Modalità di ricorso

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle domande di agevolazione, avanzate dai potenziali beneficiari.

Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

21. Informazione e pubblicità

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Avviso. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.

22. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

L'Amministrazione regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'Amministrazione potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente dalla partecipazione all'Avviso.

L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata;
- il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;

- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Campania – Direzione Ricerca e Innovazione - UOD Start up.

Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

23. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della UOD 05 Startup innovative ed Economia Digitale – DG Università, Ricerca e Innovazione.

Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a mezzo mail all'indirizzo **gabriella.devita@regione.campania.it**.

24. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.